

L'art. 9 – Norme Finali 2° comma - del C.C.N.L. del 24 aprile 2002 (norme di raccordo), recita:

"In sede di Amministrazione verrà sottoscritto con i soggetti di cui all'art.8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 un apposito protocollo d'intesa riguardante la ricognizione delle norme speciali del D.P.R. 1229 del 1959 che risultano essere disapplicate dai contratti collettivi nazionali. Tale protocollo d'intesa verrà inviato all'Aran per essere inserito in un apposito CCNL sulle disapplicazioni ai sensi degli artt. 69 e 71 del d. lgs. 165/2001."

BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA PRESENTATA DALLA CGIL - FP

TITOLO PRIMO

STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Capo I

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'Autorità Giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte.

E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

L'art.. 1 va DISAPPLICATO IN PARTE:

- l'art. 1, n° 2, C.C.N.L. 1998/2001 ha previsto l'applicazione del contratto al personale UNEP;
- il contratto integrativo del 5.4.2000 ha inquadrato gli ex assistenti e gli ex collaboratori UNEP nell'unica figura professionale dell'ufficiale giudiziario, cfr., infatti, artt. 22 e 25 sul "settore della professionalità amministrativo-giudiziaria".
- La parte che deve essere DISAPPLICATA è quella dove si legge : "gli aiutanti ufficiali giudiziari e i coadiutori".

L'articolo in questione, pertanto, potrebbe essere così riformulato:

Art. 1 - Gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici notificazione, esecuzioni e protesti sono ausiliari dell'ordine giudiziario. Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati, quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte. E' fatto loro divieto di assumere negli uffici personale privato.

Art. 2.

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilità e della inalienabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni, nonché agli effetti dell'assegnazione degli alloggi, dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato.

[La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.]

L'art. 2. va DISAPPLICATO

- CCNL 1998-2001, art. 1 n. 2, in cui il campo di applicazione viene esteso al personale UNEP dell'amministrazione giudiziaria;
- D. Lgs. 165/2001, artt. da 1 a 3 sul rapporto di lavoro, 69 e 71 sulla disapplicazione;
- D.P.R. 29.09.73, n. 597, che ha sostituito l'imposta di ricchezza mobile e complementare con l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- T.U. 05.01.50, n. 180, modificato dall'art. 33, 8° comma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, ove la retribuzione può essere assoggettata a cessione, sequestro e pignoramento
- Eliminazione completa della riduzione sui viaggi.

CAPO II

Concorso e Nomina

Gli articoli da 3 a 19, vanno DISAPPLICATI per effetto di:

- legge 5.2.92, n. 91, in G.U. n.38 del 15.02.92, norme sulla cittadinanza;
- legge 29.10.84, n.732; ha eliminato il requisito della buona condotta per l'accesso a tutti gli impieghi pubblici;
- legge 9 febbraio 1963, n. 66, ammissione delle donne al concorso;
- del CCNL 1994-1997;
- del CCNL 1998-2001;
- del CCNLI 5.4.2000;
- del D. LGS. 165/2001, art. 51 e segg. che regola il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, art.35 su reclutamento del personale, art. 54 su codice di comportamento;
- della soppressione delle Preture;
- del CCNL 24/04/2002 per quanto concerne il trattamento economico dell'ufficiale giudiziario.

Eventualmente rivedere gli artt. 3-7, e 15 del DPR per modifiche.

Art. 20.

Con decreto del Ministro i vincitori del concorso sono nominati ufficiali giudiziari.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a ricoprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il Ministro ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un quinto di quelli messi a concorso.

Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario per la durata di sei mesi è assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte di appello o di tribunale; **trascorso tale periodo deve essere trasferito ad una pretura.**

Al medesimo spettano il trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 e l'assegno a titolo di gratificazione annuale di cui all'art. 153, l'importo dei quali viene prelevato dalla massa dei proventi netti da ripartire; spettano, altresì, gli emolumenti di cui all'art. 152.

Anche l'art. 20 va DISAPPLICATO.

3° co. Conseguita la nomina, l'ufficiale giudiziario, per la durata di sei mesi veniva assegnato in soprannumero ad un ufficio unico di Corte d'appello o di tribunale per poi essere trasferito ad una Pretura.

- ora, con l'avvenuta soppressione delle Preture non esiste più l'obbligo del trasferimento dall'ufficio di prima destinazione;
- non si giustificerebbe più l'esigenza di un tirocinio, in quanto l'ufficiale giudiziario continuerà ad esercitare la sua professione, sempre e comunque, in un ufficio in cui vi sarà un organico sufficiente e in grado di fargli acquisire esperienza continua;
- con l'ampliamento della pianta organica dell'ufficiale giudiziario C1, non si riscontrerà più l'esigenza dell'applicazione in soprannumero (questo poteva accadere prima, quando era obbligatorio il trasferimento, dopo il tirocinio, in una Pretura);
- la retribuzione dell'ufficiale giudiziario ora è disciplinata dal CCNL 24/04/2002;
- D. Lgs. 165/2001 artt. 2 e 3 su rapporto di lavoro;

CAPO III

Cauzione ed Assunzione in Servizio

IL CAPO III – Cauzione ed assunzione in servizio - dall'articolo 21 all'articolo 25 va DISAPPLICATO, in virtù del

- CCNL 1998-2001;
- CCNLI 05-04-2000;
- CCNLI 16 maggio 2001 (code contrattuali, art. 16 n.6);
- D. LGS. 165/2001, art. 35;
- DPR 9 maggio 1994, n. 487.

L'ufficiale giudiziario, in quanto dipendente dell'Amministrazione giudiziaria, non è tenuto ad alcun versamento nella sua immissione in possesso. A lui devono essere applicate le norme vigenti per i dipendenti pubblici.

Eventualmente rivedere l'art. 21 del DPR per modifiche e considerare anche l'integrazione dell'ufficiale giudiziario b3.

CAPO IV

Esenzioni ed incompatibilità

IL CAPO IV – Esenzioni ed incompatibilità - dall'articolo 26 all'articolo 28 va DISAPPLICATO, in virtù del

- CCNL 1994-1997 titolo III rapporto di lavoro capo IV norme disciplinari, art. 23;
- integrativo al CCNL 94/97, art. 22 – quater, su servizio militare;
- accordo di mobilità;
- D. Lgs. 165/2001, art. 53 su incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi.

Eventualmente rivedere l'art. 27 del DPR per modifiche

CAPO V

Assegnazione di sedi e trasferimenti

IL CAPO V – Assegnazione di sedi e trasferimenti - dall'articolo 29 all'articolo 31 va DISAPPLICATO, in virtù del

- CCNL 1998-2001;
- accordo di mobilità;
- integrativo 5 aprile 2000;
- D. Lgs. 165/2001 art. 53;

Eventualmente rivedere l'art. 29 del DPR per modifiche

CAPO VI

Applicazione e supplenze

IL CAPO VI – Applicazioni e supplenze - dall'articolo 32 all'articolo 37 va DISAPPLICATO, in virtù di

- CCNL 1998-2001;
- CCIL 5 aprile 2000, artt. 22 e 25;
- D. Lgs. 165/2001 artt. 52, 53;
- D. Lgs. 51/98, su soppressione delle Preture;
- Accordo di mobilità;

Eventualmente rivedere gli artt. 32-37 del DPR per modifiche

CAPO VII

Congedi e aspettative

IL CAPO VII – Congedi e aspettative - dall'articolo 38 all'articolo 46 va DISAPPLICATO, in virtù del

- CCNL 1994-1997 art. 16 e segg
- CCNL 1998/2001 artt. 7 e 9;
- D. Lgs. 165/2001 art. 50 e 68

CAPO VIII

Nomina e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente

IL CAPO VIII – Nomina e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente - dall'articolo 47 all'articolo 48 va valutato articolo per articolo

Art. 47.

Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario dirigente; nella scelta si deve tener conto della idoneità alle funzioni direttive, dei precedenti di carriera e della posizione nella graduatoria di cui all'art. 51.

La nomina e la revoca sono disposte con decreto del Ministro, sentito il presidente della Corte di appello.

art. 47 va DISAPPLICATO IN PARTE - DA RIFORMULARE

- Occorre tenere presente che il CCNL 5 aprile 2000 ha elencato i sistemi di classificazione del personale ed ha inquadrato gli assistenti e i collaboratori unep nell'unica figura professionale dell'ufficiale giudiziario; ha previsto l'inquadramento dell'ufficiale giudiziario nell'area C2 e C3.
- Cfr. anche art. 24 contratto integrativo al CCNL 98/01;
- Si ritiene, quindi, indispensabile, che in virtù delle su esposte chiarificazioni l'art. 47 venga riformulato tenendo conto della posizione economica più elevata e, in questa, individuare la persona alla quale affidare la carica di ufficiale giudiziario dirigente, tenendo conto della idoneità alle funzioni direttive e osservando i precedenti di carriera.
 - La nomina e la revoca dovranno avvenire con decreto o provvedimento ministeriale, sentito il presidente della Corte di appello

Art. 48.

L'ufficiale giudiziario dirigente coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi.

Egli non è esentato, di regola, dalle normali attribuzioni.

L'art. 48 va DISAPPLICATO

La disciplina del lavoro è materia di negoziazione decentrata.

- cfr. CCNL 1998-2001, titolo II - relazioni sindacali –
- cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 9 - relazioni sindacali –
- cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 40 e segg. su contrattazione collettiva e rappresentanze sindacali;

- cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 60 ultima parte su vigilanza e controllo del costo del lavoro;
- cfr. CCNL 5.4.2000, art. 25, profili professionali e declaratoria C3 .

CAPO IX

– Commissioni di vigilanza e di disciplina – Anzianità di servizio e graduatoria – Stato matricolare – Fascicolo personale Rapporto informativo -

Capo X

Sorveglianza, disciplina e procedimento disciplinare

Tutto il capo IX e il capo X, dall'articolo 49 all'articolo 95, vanno DISAPPLICATI, in virtù del

- CCNL 1994-1997, artt. 14, 15, 17, 23 e segg.;
- CCNL 16/2/1999 , art. 17;
- D. Lgs. 165/2001, artt. 55 e segg.

Eventualmente rivedere l'art. 59 del DPR per modifiche

Capo XI

Dimissioni, decadenza dall'ufficio, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, riammissione in servizio

Il capo XI dall'articolo 96 all'articolo 98 va DISAPPLICATO

- CCIL 22/10/1997, art. 28 ter e segg.;
- D.Lgs. 165/2001, art. 14;
- CCNL 16/5/1995, artt. 21 e 25;
- CCNL 1998/2001;

L'art. 99 VIGENTE solo il 1° co., DISAPPLICATO solo il 2° co.

- CCIL 22/10/1997;
- CCNL 1998-2001, art. 1 n° 2;
- legge 335/95;
- D. Lgs: 165/2001;

L'art. 100 va DISAPPLICATO

- CCIL 16/2/1999, art. 15 (code contrattuali)

Capo XII

Organico

Il capo XII, articoli 101 e 102 va DISAPPLICATO

- CCNL 5/4/2000;
- DPCM su nuove piante organiche;
- D. Lgs. 165/2001;

TITOLO SECONDO

SERVIZI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Obblighi, attribuzioni, competenze

Titolo Secondo – Capo I - l'articolo 103 va DISAPPLICATO

- CCNL 1994-1997, art. 23;
- su residenza cfr. anche nota 20/37 del 2 agosto 1982 Ministero G.G. diretta ai Presidenti delle corti d'appello

Titolo Secondo – Capo I - l'articolo 104 va DISAPPLICATO al 4° e all'ultimo co. Il 4° comma è materia di contrattazione, per l'ultimo comma CCIL 5 aprile 2000.

Rimane, invece, VIGENTE al 1°, 2°, 3°, 5° e 6° co.

- CCNL 1994-1997, art. 23;
- CCIL 5/4/2000 artt. 22 e 25;

La disciplina del lavoro è materia di negoziazione decentrata:

- cfr. CCNL 1998-2001, titolo II - relazioni sindacali –
- cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 9 - relazioni sindacali –
- cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 40 e segg. su contrattazione collettiva e rappresentanze sindacali;
- cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 60 ultima parte su vigilanza e controllo del costo del lavoro;

Eventualmente rivedere l'art. 104 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo I - l'articolo 105 va DISAPPLICATO

- CCNL 1994-1997, art. 23;

La disciplina del lavoro e l'organizzazione dei servizi sono materia di contrattazione:

- cfr. CCNL 1998-2001, titolo II - relazioni sindacali –

- cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 9 - relazioni sindacali –
- cfr. D. Lgs. 165/2001, artt. 40 e segg. su contrattazione collettiva e rappresentanze sindacali;
- cfr. D. Lgs. 165/2001, art. 60 ultima parte su vigilanza e controllo del costo del lavoro;

Titolo Secondo – Capo I - l'articolo 106 va DISAPPLICATO al 2° co.

Rimane, invece, VIGENTE al 1° co., sulla competenza territoriale

- CCIL 5/4/2000 artt. 22 e 25;

Titolo Secondo – Capo I - l'articolo 107 va DISAPPLICATO

- Materia regolata dalle legge 20 novembre 1982, n. 890

Titolo Secondo – Capo I - l'articolo 108 va DISAPPLICATO al 3° co.

VIGENTE al 1° co.; VIGENTE anche al 2° co., ma RIFORMULATO eliminando la dicitura "senza indugio e, comunque"

- CCNL 1994-997, capo IV norme disciplinari art, 23;
- CCNL 1998-2001;
- D. Lgs. 165/2001, art. 55;

Eventualmente rivedere l'art. 108 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo I - articoli 109, 110 e 111 sono VIGENTI

Titolo Secondo – Capo I - l'articolo 112 va DISAPPLICATO al 2° co.

VIGENTE al 1° co., ma RIFORMULATO , in quanto si ritiene sufficiente che l'ufficiale giudiziario provveda alla compilazione dell'avviso prescritto per il cancelliere e ne dia menzione sull'originale dell'atto notificato.

- CCNL 1994-997, capo IV norme disciplinari art, 23;
- D. Lgs. 165/2001, art. 55;

Eventualmente rivedere l'art. 112. del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo I - articoli 113, 114 e 115 ABROGATI

- D.P.R. 115/2002, art 299;

Capo II

R e g i s t r i

Titolo II – Capo II - L'art. 116 rimane VIGENTE ma è necessario che venga RIFORMULATO per i motivi di seguito specificati:

la soppressione delle Preture;

con il D.M. 13 giugno 1979, fu istituito il registro cronologico mod. A/bis per l'iscrizione degli atti di notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento civile su richiesta del Cancelliere (cfr. circolare n. 5/SP/4300-6 del 19 giugno 1979 – Uff. 5° del Ministero della Giustizia);

il D. M. 9 novembre 1981, ha istituito un registro per l'iscrizione degli adempimenti attribuiti all'ufficio unico presso la Corte di appello di Roma, quale Autorità centrale, designata ai sensi dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1981, n.42, in applicazione dell'art. 2 della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, per la notificazione e comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale;

il registro mod. B, con D. M. 14 gennaio 1991, è stato sdoppiato in due esemplari, uno denominato B/AG e l'altro mod. B/P: il primo per l'iscrizione di atti a richiesta dell'Autorità giudiziaria, il secondo per atti di notificazione a richiesta di privati;

il bollettario per le ricevute sui diritti delle chiamate di causa è stato soppresso

Eventualmente rivedere l'art. 116 del DPR per modifiche

Pertanto, in virtù di quanto evidenziato l'art. 116 dovrebbe essere così riformulato:

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri, conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

- 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile ed amministrativa (mod. A);
- 2) registro cronologico per gli atti di notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento civile su richiesta del Cancelliere (mod. A/bis);
- 3) registro per l'iscrizione degli adempimenti attribuiti all'ufficio unico presso la Corte di appello di Roma, quale Autorità centrale, designata ai sensi dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1981, n.42, in applicazione dell'art. 2 della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, per la notificazione e comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale;
- 4) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale per l'iscrizione di atti a richiesta dell'Autorità giudiziaria (mod. B/AG);
- 5) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia penale per l'iscrizione di atti a richiesta di privati (mod. B/P);
- 6) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale (mod. C);
- 7) registro cronologico per i protesti cambiari (mod. D);
- 8) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale (mod. E);
- 9) registro per i depositi di somme (mod. F).

Deve inoltre tenere:

- 1) un bollettario (mod. G), conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:

- a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennità;
 - b) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'Agenzia delle Entrate;
- 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione (mod. I).

Negli uffici ai quali sono addetti due o più ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilità dell'ufficiale giudiziario dirigente.

Titolo Secondo – Capo II - articolo 117 VIGENTE va DISAPPLICATA l'ultima parte del 2° co., da "e le...legge"

- CCNL 1994-1997 procedimento disciplinare;

Eventualmente rivedere l'art. 117 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo II - articolo 118 VIGENTE va DISAPPLICATA l'ultima parte del 3° co., nella parte in cui si legge "o da un aiutante"

- CCNLI 5 aprile 2000, artt, 22 e 25;

Eventualmente rivedere l'art. 118 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo II - articolo 119 va DISAPPLICATO

- CCNL 1994-1997;

Titolo Secondo – Capo II - articolo 120 VIGENTE va DISAPPLICATO il 3° co. e nel 1° comma , vanno eliminate le parole "e il Pretore"

- Soppressione delle Preture;

Eventualmente rivedere l'art. 120 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo II - articolo 121 VIGENTE

Capo III

Retribuzione, percentuale, indennità

Titolo Secondo – Capo III - articolo 122 VIGENTE

Occorre fare un'attenta valutazione e riflessione prima di ritenere DISAPPLICATO l'art. 122.

E' vero che la "percentuale" è inserita nel CCNL 24 aprile 2000, norme di raccordo, art. 2, struttura della retribuzione, ma è anche vero che, appunto, alla lettera g) di questo articolo, ci si rimanda al DPR 1229/59.

Quindi è il DPR la struttura primaria per il riconoscimento di tale indennità ?

Inoltre soffermarsi, anche, sull'art. 246 del T.U. 30 maggio 2002, n. 115.

Titolo Secondo – Capo III - articolo 123 VIGENTE

- Modificato dalla legge 14/91;

Titolo Secondo – Capo III - articoli 124-127 ABROGATI

· legge 14/91;

Titolo Secondo – Capo III - articoli 128-129 ABROGATI

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 130 MODIFICATO

· Sostituito dall'art. 7 della legge n. 349 del 12 giugno 1973;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 131 ABROGATO

· legge 15 gennaio 1991, n. 14;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 132 ABROGATO

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 132/bis ABROGATO

· legge 15 gennaio 1991, n. 14;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 133 ABROGATO , eccetto l'ultimo comma MODIFICATO dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407.

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

Eventualmente rivedere l'art. 133 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo III - articoli 134-137 ABROGATI

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 138 ABROGATO al 1°, 2°, 3° co. VIGENTE al 4°, 5° e 6° co.

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 139 ABROGATO

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 140 ABROGATO al 1° co. limitatamente alle parole "trasMESSO all'Ufficio del Registro" sarebbe opportuno RIFORMULARE l'articolo

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

· CCNL 24 aprile 2002, art. 6;

Titolo Secondo – Capo III - articoli 141-143 ABROGATI

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 144 VIGENTE

Titolo Secondo – Capo III - articolo 145 ABROGATO

· D. Lgs. 115/2000, artt. 299;

Titolo Secondo – Capo III - articolo 146 VIGENTE

· Modificato dalla legge 14/91;

Eventualmente rivedere l'art. 146 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo III - articolo 147 VIGENTE 1°, 3° e 4° co.

DISAPPLICATO 2° co.

CCNL 24 aprile 2002 norme di raccordo;

CCIL 5 aprile 2000, art. 25;

Eventualmente rivedere l'art. 147 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo III - articoli 148-151 VIGENTI

Eventualmente rivedere gli artt. 148 e 151 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo III - articoli 152-153 DISAPPLICATI

CCNL 24 aprile 2002 norme di raccordo, art. 2, n. 2;

CCNL 1998-2001, art. 28 n. 2;

D. Lgs: 165/2001;

Capo IV

Disposizioni Tributarie

Titolo Secondo – Capo IV - articoli 154 VIGENTE da riformulare

Eventualmente rivedere l'art. 154 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo IV - articoli 155 VIGENTE da riformulare

L'art. 155 va ritenuto **VIGENTE**

L'art. 4, co. 4, del CCNL 24 aprile 2002 "norme di raccordo" tratta l'argomento e, quindi, dovrebbe essere considerato ABROGATO in quanto sostituito dal contratto, ma vi è sempre richiamo al DPR 1229/59 e, come per l'art. 122 si ritiene che anche in questo caso occorre fare una oculata valutazione.

Strano è questo continuo rimando al DPR 1229/59. Quindi, se venisse disapplicato il DPR non avremmo più norma di riferimento ?

Eventualmente rivedere l'art. 155 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo IV - articoli 155/bis-156 VIGENTI da eliminare alcune parti evidenziate nel testo DPR

Eventualmente rivedere gli artt. 155/bis e 156 del DPR per modifiche

Titolo Secondo – Capo IV - articoli 157-158 VIGENTI

Titolo Secondo – Capo IV - articoli 159 VIGENTE in parte, DISAPPLICATO in parte da RIFORMULARE

L'art. 159 deve ritenersi VIGENTE tenendo conto delle parti evidenziate nel testo del DPR e del procedimento disciplinare previsto dai CCNL 1994/1997.

Cfr. D. Lgs. 165/01 art. 55 e segg. su procedimento disciplinare

Eventualmente rivedere l'art. 159 del DPR per modifiche

TITOLO TERZO

STATO GIURIDICO, SERVIZI E TRATTAMENTO ECONOMICO

degli AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

Tutto il titolo Terzo va DISAPPLICATO

Non esiste più la figura professionale dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Il CCIL 5 aprile 2000 ha inserito gli ex collaboratori e gli ex assistenti UNEP nell'unica figura professionale di Ufficiale Giudiziario.

Capo I

Stato giuridico

Titolo Terzo – Capo I - articoli 160-164 DISAPPLICATI

CCNL 1994-1997;

CCNL 1998-2001, art. 24;

CCIL 5.04.2000;

DPCM (piante organiche);

Capo II

Servizio e trattamento economico

Titolo Terzo – Capo II - articoli 165-167 DISAPPLICATI

CCIN 5 APRILE 2000, Art. 25;

CCNL 24/04/2002 norme di raccordo;

Titolo Terzo – Capo II - articolo 168 DISAPPLICATO

CCIN 5 APRILE 2000, Art. 25;

CCNL 24/04/2002 norme di raccordo;

Eventualmente rivedere l'art. 168 del DPR per modifiche

Titolo Terzo – Capo II - articolo 169 DISAPPLICATO

CCIN 5 aprile 2000, Art. 25;

CCNL 24/04/2002 norme di raccordo;

Titolo Terzo – Capo II - articolo 170 DISAPPLICATO

CCNI 16/2/1999;

5 aprile 2000, Art. 25;

CCNL 24/04/2002 norme di raccordo;

Titolo Terzo – Capo II - articolo 171 DISAPPLICATO

CCIN 5 APRILE 2000, Art. 25;

Tutto il titolo Terzo va DISAPPLICATO

Non esiste più la figura professionale dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Il CCIL 5 aprile 2000 ha inserito gli ex collaboratori e gli ex assistenti UNEP nell'unica figura professionale di Ufficiale Giudiziario.

TITOLO QUARTO

ORGANICO, ATTRIBUZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO dei COADIUTORI

Capo I

Organico e attribuzioni

Capo II

Nomina, assegnazione e trasferimento

Capo III

Stato giuridico e trattamento economico

Il CCNL 1998-2001, art. 1 n.2 (ultima parte), ha esteso il campo di applicazione al "personale UNEP dell'amministrazione giudiziaria, salvo eventuali norme di raccordo per l'adeguamento della disciplina di particolari istituti".

Il personale dei COADIUTORI, poi OPERATORI UNEP, alla data di sottoscrizione del contratto, figurava tra il "personale UNEP dell'amministrazione giudiziaria" ma, con una posizione atipica rispetto alle altre due figure professionali (collaboratori e assistenti). Gli operatori erano già impiegati dello Stato (erano divenuti tali, a tutti gli effetti, con la legge 16 ottobre 1991, n.321) e, pertanto inserirli ex novo nel comparto sembra alquanto anomalo.

Si ritiene che quel "personale UNEP", indicato dal CCNL 1998-2001, art. 1 n. 2, fosse riferito ai soli collaboratori ed assistenti UNEP.

Ora il CCIL 5 aprile 2000, infine, lo ha inquadrato nell'unica figura professionale di " OPERATORE GIUDIZIARIO"

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di non dover trattare questo argomento perché lo stesso è superato sia dalla legge 321/91, sia dal CCIL 5 aprile 2000.

Gli articoli 172-178, del DPR 1229/59, devono essere ritenuti DISAPPLICATI e la denominazione "operatore UNEP", ormai superato, non possa trovare inserimento nel DPR 1229/59.

L'UNEP, in base alle necessità di lavoro, ha diritto ad avere, al suo interno, personale dell'area A e personale amministrativo dell'area B., ma questo non significa che questo personale debba essere inserito nel DPR 1229/59.

- Cfr. circolare ministeriale 27.05.92 di seguito riportata

Circolare n. 5/1902/035 del 27 maggio 1992. – M.ro G. G. – diretta ai Presidenti delle Corti di appello.

Oggetto : Applicazione art. 11 legge 321/91.

Trattamento economico agli operatori U.N.E.P. di ruolo.

In relazione all'oggetto poiché, con decorrenza 1 maggio 1992 (come già reso noto nelle precedenti circolari emanate per l'applicazione della legge in esame), il trattamento economico dovuto agli operatori UNEP, sarà corrisposto dalle Direzioni Provinciali del Tesoro, viene da tale data a cessare ogni attività amministrativo-contabile ancora gravante su ciascun ufficio di appartenenza del detto personale ai fini del computo e relative liquidazioni della indennità integrativa al medesimo personale spettante come disposto dall'art. 178 dell'Ordinamento 1229/59.

Di conseguenza la quota di proventi finora spettante agli operatori, costituisce la retribuzione proventistica degli stessi, che, come si è più volte avuto occasione di precisare, è, a norma degli artt. 138 e 177 dell'ordinamento, pari al 16% dei diritti complessivamente riscossi dall'UNEP, dovrà essere devoluta all'Erario che si fa carico di corrispondere agli operatori l'intera retribuzione.

Alle S. V. si richiede, pertanto, di voler disporre perché ciascun ufficio dopo aver eseguito ogni relativo conteggio inerente alla determinazione di tale quota, provveda ad effettuare il versamento delle relative somme al locale Ufficio del Registro con l'indicazione della causale medesima facendone risultare descrizione sul riepilogo del Registro Cronologico Mod. A.

Si rammenta in questa sede altresì la necessità affinché, relativamente alla corresponsione dei ratei mensili del compenso conferito a norma dell'art. 1 della legge 14/91, siano osservate le disposizioni, in quanto compatibili con il personale in oggetto, a suo tempo impartite dalla Sefreteria della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, in occasione della entrata in vigore della legge 22 giugno 1988, n. 221. (Circolare n. 2061/NIG/3377 del 22 luglio 1988 e successivo Telex 2088-205/S/Cent/3629) in particolare perché i rispettivi uffici di appartenenza diano tempestiva e sistematica notizia alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro delle assenze, segnalando quelle che non danno titolo alla percezione della cennata indennità.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 179. DISAPPLICATO

Art.. 180. MODIFICATO dalla legge 373/91 e succ. modifiche

Art. 181. ABROGATO

Art. 182. VIGENTE

Art. 183. DISAPPLICATO

Art. 184. VIGENTE

Art. 185. DISAPPLICATO

Art. 186. VIGENTE

ORDINAMENTO .:

TITOLO PRIMO – STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

Capo I - disposizioni preliminari.....	1
Capo II - concorso e nomina.....	3
Capo III - cauzione ed assunzione in servizio	5
Capo IV - esenzioni ed incompatibilità	5
Capo V - assegnazioni di sedi e trasferimenti	6
Capo VI - applicazioni e supplenze	6
Capo VII - congedi e aspettative	6
Capo VIII - nomina e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente	7
Capo IX - commissioni di vigilanza e di disciplina – anzianità di servizio e graduatoria – stato matricolare – fascicolo personale rapporto informativo –	9
Capo X - sorveglianza, disciplina e procedimento disciplinare	9
Capo XI - dimissioni, decadenza dall'ufficio, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, riammissione in servizio	9
Capo XII - organico	10

TITOLO SECONDO - SERVIZI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I obblighi, attribuzioni, competenze	11
-------------------------------------------------	----

Capo II registri	14
Capo III retribuzione, percentuale, indennità	17
Capo IV disposizioni tributarie	21

TITOLO TERZO - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

Capo I stato giuridico	23
Capo II servizio e trattamento economico	23

TITOLO QUARTO - ORGANICO, ATTRIBUZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO dei COADIUTORI

Capo I organico e attribuzioni	25
Capo II nomina, assegnazione e trasferimento	25
Capo III stato giuridico e trattamento economico	25

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

.....	27
-------	----